



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO

Cave e Miniere

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale e uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contra' Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n.

Vicenza,

OGGETTO: Sicurezza nelle attività estrattive, salute dei lavoratori e polizia delle cave e delle miniere ai sensi dei DPR 128/1959, D.Lgs 624/1996 e D.Lgs 81/2008: circolare e adempimenti relativi.

Alle DITTE
intestatatarie di autorizzazione all'esercizio di attività di cava
o di concessione mineraria

Alle Associazioni di Categoria
CONFINDUSTRIA VICENZA
ALBO CAVATORI DEL VENETO
APINDUSTRIA VICENZA
CONFARTIGIANATO VICENZA

LORO INDIRIZZI

e p.c. Regione Veneto
Direzione Difesa del Suolo
U.O. Geologia

In riferimento alle attività di controllo in materia di polizia mineraria a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori, con la presente si forniscono alcune indicazioni volte al superamento delle principali problematiche riscontrate nel corso di sopralluoghi di verifica effettuati da questi uffici nel triennio 2016-2018.

In particolare si segnala quanto segue:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ORGANI IN MOVIMENTO:

Permane, in molti casi, la brutta abitudine di asportare le protezioni poste in opera dal costruttore/installatore sulle macchine e sulle attrezzature per agevolare l'uso dell'attrezzatura soprattutto in riferimento a situazioni di imbrattamento dovuti all'accumulo di polveri o detriti durante l'attività, senza provvedere alla riapposizione successiva, prima di riprenderne l'uso.

Si ricorda che una qualunque macchina/attrezzatura/impianto viene considerata IN USO se IMMEDIATAMENTE ATTIVABILE, anche se ferma al momento della verifica presso il cantiere, pertanto il riscontro di situazioni di tale genere determinerà, nei prossimi sopralluoghi di verifica e controllo, l'emanazione immediata di verbale di contravvenzione.

ANALISI DELLA STABILITA' DEI FRONTI E DEI CUMULI:

Tale adempimento appare per lo più effettuato, tuttavia si ricorda che:

- è indispensabile anche la verifica dei cumuli di materiale (associato, di riporto, estratto) presenti entro il perimetro di cava;
- tale adempimento non è puramente formale: le eventuali indicazioni fornite dal professionista incaricato devono in qualche modo essere recepite dal datore di lavoro e/o dal direttore responsabile; si rilevano infatti situazioni in cui, a fronte di verifiche che indicavano la necessità di effettuare modifiche ai fronti di scavo o ai cumuli, la reale situazione di cantiere non è stata minimamente modificata;
- copia dell'ultima relazione disponibile DEVE essere conservata in cantiere: all'atto del sopralluogo deve infatti essere disponibile almeno la relazione dell'anno precedente a quello in corso, dato atto che le date di aggiornamento sono varie nei diversi cantieri. **Per quanto non obbligatorio, si invita (se possibile) ad inviare alla Provincia anche tale aggiornamento annuale, per consentire un monitoraggio della situazione delle cave attive e una puntuale istruttoria preliminare all'esecuzione dei sopralluoghi di verifica (non sempre infatti si trovano in cantiere i dovuti documenti).**

SORVEGLIANTI:

Per quanto previsto dalla normativa di settore (D.Lgs. 624/96), la figura del Sorvegliante risulta fondamentale entro il cantiere; egli è "persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori". Ne deriva che il sorvegliante, per poter svolgere efficacemente il suo ruolo, debba essere una persona costantemente presente in cantiere. In caso ciò non risulti possibile, come da indicazioni già fornite nel corso dei sopralluoghi, si consiglia di nominare un secondo soggetto, in affiancamento al primo, mediante modifica alla denuncia di esercizio.

Si ricorda che, in caso di sostituzione del sorvegliante per periodi inferiori ai 40 giorni, non risulta necessario effettuare nuova denuncia di esercizio; tuttavia, la sostituzione deve risultare da un ordine di servizio (scritto) del Direttore Responsabile.

Per intendimento ormai consolidato, la figura del sorvegliante appare sovrapponibile alla figura del preposto ex D.Lgs 81/08, pertanto risulterà opportuno che i sorveglianti conseguano la relativa formazione, destinata ai preposti nelle attività (oltre che informazione e addestramento).

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE:

La documentazione che deve essere presente in cantiere ed esibita all'atto del sopralluogo è già stata oggetto di precedenti comunicazioni, nonché parte integrante delle LINEE GUIDA di cui ai riferimenti in calce alla presente. Tuttavia, visto che in molti casi, al momento del sopralluogo essa risulta carente (quando non del tutto assente), si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei documenti da conservare presso il cantiere (ovvero essere immediatamente reperibili da chi si trova in cantiere al momento del sopralluogo, comprendendo in tal senso anche le moderne modalità telematiche o di conservazione dei documenti informatici).

IN CANTIERE:
Copia Denuncia di esercizio vigente
Copia autorizzazione di cava e copia del Piano di gestione rifiuti di estrazione
Ordini di servizio del Direttore Responsabile
Cartellino di riconoscimento operai ditte appaltatrici
Copia DSS o DSSC
Ultimo aggiornamento della stabilità dei fronti
Copia Registro prescrizioni <i>(se presente, a carico del Direttore Responsabile, per contenere gli ordini scritti e le prescrizioni emesse dall'Autorità di Vigilanza)</i>
Copia Ordine di Servizio uso esplosivo e attestazione di avvenuta denuncia di esercizio/adeguamento consumo massimo di esplosivo <i>(se si utilizza esplosivo)</i>
Registro carico e scarico esplosivi quando prevista volata <i>(se si utilizza esplosivo)</i>
Libretto uso e manutenzione macchine (anche copia)
Registro delle manutenzioni sulle macchine operatrici (vedi Linee Guida)

PROSPETTI MENSILI DEGLI INFORTUNI:

Per quanto rilevabile dai dati trasmessi attraverso i prospetti mensili dovuti ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs 624/96, emerge in generale una **notevole discontinuità** nell'invio degli stessi a questi uffici.

Si ricorda che l'obbligo è esteso **a tutte le cave che hanno effettuato denuncia di esercizio e quindi risultano formalmente attive.**

Inoltre l'adempimento è OBBLIGATORIAMENTE mensile, non cumulativo per più mesi, né saltuario in base allo stato dei lavori in cava. Infatti, anche nel caso di cave in cui i lavori siano fermi, potrebbe essere necessaria la presenza saltuaria di un dipendente in cava (ad esempio per la verifica della recinzione, per controllare accessi da parte di estranei, ecc) per cui nulla esclude la possibilità, per quanto poco probabile, che si verifichi un infortunio.

Si ricorda anche che l'adempimento è a carico del TITOLARE dell'autorizzazione di cava, anche se in cava non fossero presenti operai riferibili alla sua Ditta e che vanno segnalati solo gli infortuni SUPERIORI AI 3 GIORNI (mentre il prospetto va comunque inviato, anche se negativo).

Verrà a breve messo a disposizione delle ditte sul sito istituzionale un nuovo e aggiornato modello per tale adempimento; stante l'evoluzione tecnologica, invece che mediante fax, i prospetti possono essere inviati all'indirizzo mail dell'ufficio cave.miniere@provincia.vicenza.it - non è necessaria PEC.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER MACCHINE E ATTREZZATURE DI CAVA:

Si riscontra in numerosi casi la presenza di macchine e attrezzature non conformi ai R.E.S., come individuati dagli allegati al D.Lgs 81/08. In particolare le macchine per movimento terra, operanti a livello dei fronti e sotto parete, risultano spesso sprovviste dei dispositivi anti-ribaltamento del mezzo e anti-sfondamento della cabina.

Tutto ciò pone dei problemi rispetto alla conformità di tali macchine per l'utilizzo che ne viene fatto, anche indipendentemente dalla certificazione CE di cui la macchina può disporre (ma che magari è antecedente all'evoluzione normativa sui RES).

Si pone questo aspetto all'attenzione dei Datori di Lavoro, sollecitando le opportune verifiche, per una adeguata valutazione del rischio in fase di elaborazione/revisione del DSS.

ATTIVITA' IN SOTTERRANEO:

Preme ricordare la necessità rispetto alla valutazione di due rischi specifici per l'ambiente sotterraneo:

- qualità dell'aria, mediante misure analitiche della stessa e suo aggiornamento (con indispensabile ripetizione delle misure in caso di modifiche al parco mezzi ovvero in persistenza di fasi di lavoro in cui risulti più evidente la difficoltà del ricambio d'aria, come per esempio per tracciamenti o avanzamenti a galleria singola che si protraggano per un considerevole periodo di tempo);
- radiazioni ionizzanti (ex del D.Lgs 230/1995) per la potenziale presenza di Radon all'interno dei sotterranei.

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE DI LAVORO:

In tutti i casi in cui in cantiere siano presenti:

- Apparecchi in pressione
- Impianti elettrici di messa a terra
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ed incendio
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- Montacarichi
- Apparecchi di sollevamento

il Datore di Lavoro deve provvedere alle verifiche periodiche, ai sensi di Legge.

Per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l'obbligo di verifica periodica è biennale, diversamente dalle analoghe verifiche previste per altre tipologie di aziende, in quanto deriva dalla normativa specifica di settore, D.Lgs. 624/96.

Si conferma che **L'Ente individuato dalla scrivente Autorità di vigilanza per l'esecuzione di tali verifiche è ARPAV** e gli oneri relativi alla verifica sono a carico del Datore di Lavoro. Le modalità per chiedere l'intervento di Arpav sono recuperabili sul sito www.arpa.veneto.it oppure ai seguenti riferimenti: ARPAV – Servizio Controlli Impiantistici - Sede di Vicenza, via Zamenhof, n. 353 Tel. 0444 217311 - Fax 0444 217347 email: dapvi.ing@arpa.veneto.it

Il Datore di Lavoro ha comunque facoltà di avvalersi di altri soggetti, che devono rientrare nell'elenco ministeriale degli organismi abilitati alla verifica.

Con particolare riferimento alle verifiche periodiche sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, si evidenzia che non potranno più essere considerate valide le verifiche effettuate da professionisti locali che, per

quanto competenti in materia, non risultino abilitati a tale tipo di verifiche.

Si invitano pertanto i datori di lavoro a verificare preventivamente l'abilitazione dei soggetti cui è richiesto l'intervento per l'effettuazione delle verifiche, ovvero di rivolgersi direttamente ad Arpav.

Si ricorda infine che, sul sito della Provincia, sono sempre pubblicate le LINEE GUIDA realizzate in collaborazione con le Associazioni di categoria, utile ausilio agli adempimenti dovuti e alla redazione del DSS/DSSC. <http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/cave>

Si informa inoltre che il contenuto della presente circolare sarà esplicitato nel corso di un incontro/convegno a cura delle Associazioni di Categoria, in programma all'inizio del prossimo anno, del quale verrà data informazione dalle Associazioni stesse e sul sito istituzionale dell'Ente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che fossero necessari, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente

arch. Roberto J. Bavaresco

Gli Ufficiali di P.G.

Maurizia Tobaldo

Fabrizio Nascimben